

Archivistica

MATTEO GAUDIOSO

DEPUTATO AL PARLAMENTO

ORGANIZZAZIONE E POLITICA ARCHIVISTICA

PRESENTE E AVVENIRE DEGLI ARCHIVI DI STATO

DISCORSO

PRONUNCIATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1957



STABILIMENTO TIPOGRAFICO CARLO COLOMBO

MINISTERO DELL'INTERNO

ORGANIZZAZIONE
E POLITICA ARCHIVISTICA

DECRETO N. 1000 DEL 10 MARZO 1954

DIVISIONE

UFFICIO DI STAMPA E PUBBLICAZIONE

SCHEDATO



PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio dell'interno. È iscritto a parlare l'onorevole Gaudioso. Ne ha facoltà.

GAUDIOSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il carattere di provvisorietà, e vorrei dire di precarietà, dell'attuale ordinamento degli archivi di Stato, traspare in maniera evidente dalla legislazione che lo regola. Ma devo subito aggiungere che tutto questo è stato sempre presente alla coscienza del legislatore nella lenta ma costante aspirazione ad un assetto organico e definitivo, quale doveva necessariamente sorgere col formarsi e svolgersi della coscienza unitaria nazionale. Il regio decreto 5 marzo 1874, n. 1852, poneva gli archivi di Stato alle dipendenze del Ministero dell'interno. L'evento può apparentemente essere di peso dal fatto di essere in quel momento ministro dell'interno il Cantelli, il quale aveva anche l'incarico di ministro della pubblica istruzione. Ma l'apposita commissione, istituita nel marzo del 1870 dai due ministeri, fu nelle sue conclusioni certamente guidata da valide considerazioni, costantemente ripetute nella polemica (che non accenna a cessare), come può desumersi da recenti interventi al Senato e da conclusioni in sede di convegni e di congressi.

La polemica era storica: ricorda il Bonaini nella famosa lettera al Panizzi, del 1867, che la dipendenza degli archivi era diversa nei vari Stati d'Italia, e che mentre nell'Emi-

lia, in Toscana e nelle province napoletane gli archivi dipendevano dal Ministero della pubblica istruzione, nelle altre regioni dipendevano da quello per gli affari interni; col risultato che nel bilancio del 1862 e per due anni consecutivi, le spese per gli archivi vennero contemplate tanto nel bilancio dell'interno quanto in quello della pubblica istruzione. Benefica confusione dalla quale il Bonaini avrebbe voluto trarre partito per suggerire di assegnare gli archivi al Ministero della pubblica istruzione.

Il problema, a mio giudizio, non è fondato sul principio di una più specifica dipendenza, ma su quello di una maggiore caratterizzazione tecnica, in quanto il funzionario, dipendano gli archivi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, o sia pure dal Ministero della giustizia (si è pensato anche a questo), nell'atto delle sue funzioni non pensa a chi è il suo superiore, ma alla migliore maniera di conservare e di valorizzare i documenti che sono affidati alle sue cure. E per altro verso, quante migliaia di pergamene di contenuto patrimoniale esistono nelle biblioteche di Stato o civiche? È ovvio pensare che molte di esse siano state consultate e trascritte per sostenere interessi patrimoniali. In quel momento veniva accantonato l'interesse paleografico e diplomatistico delle singole pergamene, o quello più tecnico del perché esse si conservassero nelle biblioteche o non piuttosto negli archivi. Ma giacché ciò che più conta è che i documenti della nostra civiltà siano ben custoditi e ben valorizzati, una volta affermato il principio vigente, si dovrà solo desiderare che il Ministero dell'interno dia quelle garanzie che sono nei voti di tutti gli studiosi e del paese. E pertanto siamo grati al direttore generale dell'amministrazione ci-

vile, dottor Strano, di avere, nel discorso tenuto il 19 gennaio di quest'anno all'archivio di Stato di Milano, esaltato la funzione culturale degli archivi, e auspicato che essi possano diventare centri di cultura e sedi di società di storia patria.

D'altra parte, considerando che il più vasto disegno d'inquadrare gli archivi di Stato in un ministero di nuova costituzione, quello della Cultura nazionale, unitamente alle biblioteche, ai musei, gallerie, monumenti, accademie, ecc., presuppone una radicale riforma organica degli archivi di Stato, entro senz'altro in argomento dichiarando che l'attuale ufficio centrale degli archivi di Stato alle dipendenze della direzione generale dell'amministrazione civile, e costituente la ottava divisione di essa direzione generale, offre per tale motivo la chiara e viva dimostrazione di una vitalità asfittica e senza possibilità di sviluppo per una conseguente maggiore caratterizzazione tecnica degli archivi di Stato. L'ordine del giorno da me presentato a riguardo all'approvazione della Camera, è diretto a dimostrare che un tale provvedimento sollecitato e atteso da anni, gioverebbe anche ad alleggerire il ponderoso complesso di servizi affidati alla direzione generale, attualmente ripartiti in nove divisioni, con la maggior parte delle quali gli archivi di Stato stanno in innaturale promiscuità, rendendo chiaramente evidente lo sforzo e l'artificio di aggiogarli.

L'attuale ufficio centrale per gli archivi di Stato comprende le seguenti ripartizioni:

- 1°) legislazione archivistica;
- 2°) personale;
- 3°) organizzazione e coordinamento dell'attività archivistica;
- 4°) servizio ispettivo;

5°) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e dei privati;

6°) scuola di paleografia;

7°) segreteria del consiglio superiore degli archivi. Si comprende come, nel caso auspicabile della elevazione a direzione generale, gli attuali servizi dovrebbero venire integrati con altri normalmente attribuiti alle competenze delle direzioni generali, prendendo particolarmente a modello quelle affini delle biblioteche, musei e belle arti, allargando pertanto la sfera di rapporti e di controlli, e rendendo più agili gli strumenti per tali rapporti e controlli una volta liberati dall'attuale lunga trafila dell'amministrazione civile.

L'iniziale sviluppo dei nostri archivi posto dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, e continuato dalla legge 13 aprile 1953, n. 340, per cui si avverte già potenzialmente l'estensione degli archivi su tutto il territorio nazionale, pone i termini della grande importanza di tali istituti, e di un loro sempre autonomo ordinamento. Basti pensare che essi hanno organi consultivi propri, e cioè, un consiglio superiore, la giunta del consiglio, commissioni per la pubblicazione di relazioni, di inventari, di carteggi e di importanti documenti; che dall'amministrazione degli archivi dipende l'archivio centrale dello Stato nel quale confluiscono gli atti delle amministrazioni centrali dello Stato, meno quelli del Ministero degli esteri.

Basti pensare che gli archivi di Stato organizzano congressi e mostre nazionali e partecipano a congressi e mostre internazionali, svolgendo una attività che si proietta nel campo internazionale con autorevoli riconoscimenti stranieri. È da aggiungere che negli archivi di Stato dal 1952 funziona il servizio

microfilm, con un centro microfotografico a Roma e con 24 sezioni nei più importanti archivi. Si tratta di una importante novità con ovvi riflessi nel campo della reciprocità internazionale, e che impone la necessità del reclutamento di un personale specializzato e la conseguente istituzione di un apposito ruolo tecnico, la cui mancanza si avverte sempre più viva per il continuo aumento di richieste di fotocopie dall'Italia e dall'estero. Collegato col nuovo servizio che è il più vasto esistente in Europa, specie per quanto riguarda il centro microfotografico di Roma, è il servizio del restauro dei documenti; e a tale scopo presso lo stesso centro sta sorgendo un laboratorio centrale di restauro (analogo a quello di patologia del libro), destinato a fronteggiare il pericolo della distruzione dei documenti attaccati da insetti, da muffe parassitiche, da inchiostri corrosivi, o danneggiati dall'opera della natura o dell'uomo, o sia anche dal semplice uso. E infine, seguendo il processo scientifico, come dal dottor Sandri è stato osservato, la categoria dei documenti apprezzabili ai fini archivistici, o comunque di documentazione storica, finora limitata ai documenti scritti o ai grafici, o alle stampe, si è allargata alla fotografia, alla cinematografia, al disco fonografico e al nastro magnetico. Esistono già in Italia cinoteche e discoteche, ma il progresso tecnico che ha portato all'impiego dei più moderni ritrovati nel campo della pratica giudiziaria e di polizia, e che si estenderà al campo parlamentare e di altri consessi, affida fin da ora agli archivi di Stato questi altri importanti compiti, allargando fino all'imprevisto le loro possibilità di sviluppo e di competenze.

Si affaccia, quindi, come inderogabile la necessità di fornire fin da ora l'ufficio centrale

degli archivi di Stato di un ufficio studi, per evitare, fin da ora, l'assurdo di dover attendere da una qualsiasi divisione della direzione generale amministrazione civile o addirittura da un altro ministero, lumi o istruzioni su problemi che sono visti ancora in penombra dagli stessi specialisti e tecnici degli archivi di Stato. Tutto ciò senza escludere la necessità o l'obbligo da parte dell'istituendo ufficio studi di chiedere quei lumi e quelle istruzioni dagli uffici specializzati di altri dicasteri, ai quali per altro riuscirà utile questa reciprocità di rapporti. Ma è chiaro che le prime necessità devono essere intuite e avvertite dagli archivi di Stato stessi. Sono necessità che soltanto gli archivisti di professione, e non tutti, possono avvertire. Ho sott'occhi una breve comunicazione dell'amico professor Antonino Caldarella, attuale soprintendente dell'archivio centrale dello Stato, letta nel 1949 al congresso degli archivisti ad Orvieto. Egli riferendosi all'ottimo stato di conservazione dei documenti più antichi dei nostri archivi, nota al contrario il pessimo stato di conservazione dei documenti più recenti, con particolare riguardo ai dattiloscritti.

Devo subito prospettare l'importanza del fatto che tali inconvenienti siano stati avvertiti da un funzionario degli archivi di Stato, e che dallo stesso siano stati fatti suggerimenti quanto alla qualità degli inchiostri, quanto alla carta, alla sua preparazione e al suo modello; quanto alle macchine da scrivere e ai più moderni accorgimenti a che anche le copie dei dattiloscritti siano leggibili negli anni se non nei secoli. Si comprende come tali anticipazioni abbiano contribuito ad affrettare i tempi della legge 14 aprile 1957, n. 215, che le contempla.

E con lo stesso intendimento, nella medesima circostanza del congresso di Orvieto, un altro alto funzionario, il Lodolini, avvertiva che dai primi tentativi di laboratori di restauro e fotografici del regolamento del 1911 si è passati alla scienza che fa rivivere il documento, associata alla patologia del libro; si è passati alla tecnica delle scaffalature metalliche e delle costruzioni edilizie per archivi, al microfilm, per non parlare degli studi che porteranno alla abolizione dei protocolli napoleonici e dei venerandi incasellamenti a base di cartone o di spago.

Di grante interesse sono a questo riguardo gli studi e le esperienze personali del collega Salvatore Carbone comunicate in sedi di congressi, nel 1955 e nel 1956, su la moderna edilizia degli archivi e su gli impianti stabili di disinfestazione negli archivi. Il Lodolini avrebbe voluto che l'istituendo ufficio studi facesse capo all'archivio centrale dello Stato allora da lui diretto, e che da esso, tramite l'ufficio centrale degli archivi di Stato, partissero lumi e suggerimenti a tutti gli uffici statali.

Da questa sentita necessità e dalla elencazione di tutte le vecchie e nuove attribuzioni degli archivi di Stato fino a quelle appena avvertibili e intuibili che loro potranno spettare in futuro, sorge il chiaro invito al Governo di fare dell'attuale ufficio centrale degli archivi di Stato una direzione generale, sempre alle dipendenze del Ministero dell'interno. È chiaro pertanto che oltre a una divisione o ufficio studi, si dovrebbe creare: un'altra divisione affari generali e un ufficio massimari per la raccolta di massime giurisprudenziali; mentre ad un apposito ufficio costituente un'altra divisione si dovrebbe affidare il compito di preparare o approvare massimari per

degli impiegati dei gruppi *B* e *C*. A tal proposito si dovrebbe eliminare la denominazione di segretari data agli impiegati del ruolo di gruppo *B*, anche perché molti di essi non prestano servizio presso le soprintendenze, e sostituirla con una più idonea a qualificare la carica, tanto più che alcuni di tali « segretari » continuano a dirigere sezioni di archivi di Stato.

In un onesto e chiaro intervento al congresso degli archivisti ad Orvieto, il dottor Biagio Abbate, allora capo del personale degli archivi di Stato, nel preannunciare la riforma organica che fu poi oggetto della legge del 1953, dichiarava che la insufficienza del personale, aggravata, fra l'altro, dai nuovi e complessi compiti assegnati agli archivi dalla legge del 1939, si sarebbe fatta sentire con ricorrente frequenza negli anni futuri per la necessità della creazione di nuovi archivi e per rispondere « agli effettivi bisogni di una organizzazione che, per legge, deve svilupparsi ». Già allo stato attuale della organizzazione dei servizi (senza cioè tenere conto delle quotidiane nuove esigenze), il personale è del tutto insufficiente. L'organico attuale contempla: 163 posti nella carriera direttiva; 30 in quella di concetto; 144 in quella esecutiva; 129 in quella del personale subalterno. Questo per assicurare il servizio nell'ufficio centrale degli archivi presso il ministero; nell'archivio centrale dello Stato in via di sviluppo e di riorganizzazione; nelle 9 soprintendenze archivistiche; nei 19 archivi di Stato; nelle 72 sezioni di archivio di Stato, nelle 18 sottosezioni. Oltre che per le scuole di paleografia, diplomatica e dottrina archivistica, per il centro microfotografico di Roma e per le 24 sezioni dipendenti; nonché per il laboratorio centrale del restauro.

Sarà subito necessario rilevare che malgrado l'esistenza in atto di questi servizi tecnici, non esistono nella tabella *C* annessa alla legge del 1953 né un ruolo di operatori dei servizi microfotografici, né un ruolo di operatori del restauro, lasciando al diligente spirito di improvvisazione del personale di concetto e d'ordine e di qualche intelligente subalterno la funzionalità di tali servizi. Aggiungo che è allo studio presso la Soprintendenza dell'archivio centrale dello Stato il problema dell'attrezzatura dello stesso a potere accogliere e conservare con tutte le cautele e accorgimenti tecnici sempre in via di perfezionamento, non soltanto raccolte di microfilm riproducenti documenti o interi fondi archivistici di altri Stati che interessino particolarmente il nostro paese; ma anche film documentari, dischi fonografici, nastri magnetici, o qualsiasi altro mezzo atto a conservare nei secoli la testimonianza di uomini e di avvenimenti. E penso che tali esperienze e conquiste potranno, via via venire estese agli archivi sedi di sovrintendenza.

A questo punto sorge un problema di grande importanza, direi, nevralgico, quello delle sedi e delle attribuzioni delle soprintendenze. Disposta la loro istituzione con il regio decreto 31 maggio 1874, in esecuzione al regio decreto 5 marzo 1874, n. 1852, in numero di dieci, delle attribuzioni loro assegnate, col decorso degli anni altro non sopravvisse che la semplice denominazione, distintiva di grado e di carriera, come può desumersi dal regolamento del 1911. La istituzione delle soprintendenze, con funzioni di coordinamento e di controllo su tutti gli archivi della circoscrizione, venne creata dalla legge del 1939, più volte ricordata. In atto, le soprintendenze sono nove ed hanno sede nelle più importanti

città capoluogo di regione che furono anche capitali di Stato. Un ordinamento su basi storiche, quindi, con il riferimento più recente all'alta dignità di capoluogo di regione; la quale a sua volta altro non è che il risultato ultimo del processo unitario regionale che, iniziato nel Rinascimento (come nel Veneto, in Lombardia, nel Piemonte e in Toscana), doveva condurre agli Stati preunitari. Ma potremo continuare a trincerarci dietro la tradizione storica? La Costituzione dello Stato prevede la istituzione dell'ente regione; ma indipendentemente dall'attuazione di essa (che nel caso nostro non è determinante se non ai fini della scelta della sede), non è più possibile pensare che la soprintendenza di Venezia possa efficacemente stendere la propria giurisdizione sugli archivi delle Tre Venezie; o che la soprintendenza di Napoli possa farlo su tutti gli archivi (e son 22) dell'Italia meridionale; o, e per altro aspetto, che gli archivi della Sardegna debbano dipendere dalla soprintendenza di Genova. È chiaro che se si dovesse porre il problema della istituzione di nuove soprintendenze archivistiche sulla base storica di destinarle a sedi archivio di Stato (come Bolzano, Trieste, Cagliari), e non a sedi di sezione di archivio di Stato, il problema generale andrebbe eluso. Si pensi alla situazione di Reggio Calabria, o di Aquila, o di Bari, rispetto a Napoli, di Ancona o di Perugia rispetto a Roma.

Di pari passo con la creazione di nuove circoscrizioni di soprintendenze si dovrebbe affrontare e risolvere il problema delle direzioni. Essendo pacifico che nel caso della creazione di soprintendenze a Bolzano, a Trieste e a Cagliari il soprintendente potrebbe assumerne anche la direzione, s'impone sempre la necessità di provvedere di direttori-capi

altri importanti archivi di Stato quali quelli di Siena, Parma, Pisa, Trento; nonché le importanti sezioni di Perugia e Verona che per la natura e l'importanza degli atti da esse posseduti (le città furono importanti comuni del medio evo), meriterebbero di venire incluse tra gli archivi di Stato. Qui abbiamo toccato il punto dolente della polemica in atto. Perché, si dice, si fa distinzione tra archivio di Stato e sezione di archivio di Stato? La distinzione va fatta in quanto tutti gli archivi di Stato d'Italia, compreso quello di Roma, devono essere visti quali « sezioni » di un unico archivio, quello dello Stato italiano; e questo concetto non è una astrazione, ma è una realtà; alla stessa maniera come lo Stato è presente, ovunque un suo funzionario eserciti funzioni di Stato, si dice lo stesso dei partiti e degli enti, essi sono una unità non una *collectio multorum*; sezioni dell'unità sono i loro organismi periferici: le « Sezioni ». Lo Stato come persona giuridica non si comporta diversamente. Oltre a tutto, la polemica ha dei precedenti storici e sono stati ricordati di proposito gli archivi delle province siciliane e napoletane, come anche (e lo ricorda il Bonaini), quelli di Lucca, Pisa e Siena, nei confronti, rispettivamente, degli archivi di Stato o « grandi archivi » di Palermo, Napoli e Firenze, e da questi dipendenti, per giungere poi (da parte degli stessi esemplificatori) alla strabiliante conclusione di non comprendere perché i primi dovessero venire considerati come « sezioni » dei tre grandi archivi! In base alla legge del 1939, le nostre sezioni, tanto nelle insegne, quanto negli stampati di ufficio, recano in alto, e in grande evidenza la dicitura: « Archivio di Stato » e in basso « Sezione di ... ».

Piuttosto la rivalutazione, necessaria, come è stato fatto per gli archivi di Lucca, Pisa, Siena, va fatta sulla base delle medesime considerazioni che hanno condotto a classificare fra gli archivi di Stato oltre che i grandi archivi, sedi di soprintendenza, anche gli archivi di Mantova, Modena e Parma, potendosi estendere senza scrupoli tali considerazioni agli archivi di Massa, Ferrara, Reggio Emilia, di città cioè che furono capitali di Stati, come anche di città che furono importanti comuni urbani; soprattutto se a loro vantaggio (Perugia, Ancona) concorra la possibilità di elevarli a sedi di soprintendenze. Sulle basi di tali considerazioni storico-giuridiche rimarrebbero fuori della cerchia i vecchi archivi provinciali del Mezzogiorno e della Sicilia, con l'aggravante, quanto alla scelta eventuale di altre sedi di soprintendenza, che la regione abruzzese-molisana e la Calabria (le più decentrate rispetto a Napoli), non riconoscono a nessuna delle loro città maggiori la preminenza di capoluogo della regione. In tutti i modi l'amministrazione degli archivi di Stato deve tenersi pronta a tale evenienza, potendo l'ente regione costituire base giuridica per la estensione delle soprintendenze a tutte le regioni d'Italia, o almeno a quelle per le quali si dimostri la necessità, ricorrendo anche ad abbinamenti di regioni.

Un alto sentimento di civismo ha condotto anche alla costituzione di sottosezioni di archivio di Stato, per lo più in città che furono capoluoghi di circondario. Sono attualmente 18, e si ha fede che stimolando l'amor proprio dei cittadini e del ceto dirigente locale, il loro numero potrà aumentare, con immenso vantaggio per la conservazione, l'accumulazione e la valorizzazione del patrimonio archivistico. Sarebbe il migliore stimolo per in-

durre i comuni (e soprattutto quelli del Mezzogiorno e della Sicilia che non ne hanno obbligo) a depositare i loro archivi, così come gli enti, le confraternite, i corpi pii laicali, le corporazioni artigiane, le cessate congregazioni di carità, come anche i privati che talvolta conservano pregevoli archivi gentilizi; e naturalmente gli uffici statali, e particolarmente quelli demaniali, presso i quali si conservano ancora gli archivi amministrativi delle corporazioni religiose soppresse. Molti archivi di tale natura sono andati perduti, dispersi o trafugati per la mancata possibilità di concentrarli in archivi molto lontani dalle sedi o per la semplice vanagloria di non cederli ad altre città.

Qui capita opportuno ricordare che talvolta le remore relative a depositi o a versamenti di atti di archivio derivano dalla attuale legislazione archivistica, la quale pone a carico degli enti o uffici che versano la spesa relativa, senza tener conto delle difficoltà pratiche, finanziarie o di buona disposizione a farlo, degli enti o uffici che dovrebbero versare o depositare. Riferendomi alle premesse, devo aggiungere e posso dirlo per esperienza personale, che tali sottosezioni e non poche sezioni, quali quelle di più recente costituzione, sono poste nella assoluta impossibilità di poter funzionare, sia per deficienza di locali e di scaffalature, ma soprattutto di personale. Talvolta l'archivio esiste sulla carta o è solamente costituito dal nucleo originario di documenti nella sede stessa del palazzo comunale, o presso la biblioteca civica, o presso la sezione antica dell'archivio notarile distrettuale. Il personale di custodia è quello preesistente; il personale esecutivo è anch'esso nel più dei casi quello preesistente, e aiuta i funzionari di ruolo che vi si recano saltuaria-

ventari descrittivi di vecchie magistrature repubblicane e di dover correggere errori, o superficiali cognizioni di insigni specialisti. E se in definitiva l'archivista per il quale il documento ha un interesse soltanto formale, pensasse ad eliminarlo (nel caso di operazione di scarto, ad esempio), che colpa avrebbe? Ma è proprio così? Per fortuna il pessimismo del Moscati, e proprio nelle medesime giornate del congresso di Orvieto non era condiviso dagli autori di altri interventi, come non risulta condiviso dagli autori di altri interventi nei successivi congressi di Modena, di Udine e di Firenze, i quali interventi, sia per la erudizione personale dei relatori, sia per i problemi affrontati, pongono gli archivi e gli archivisti in quel clima di altissima considerazione che siamo abituati ad avere e a esternare per gli ambienti delle biblioteche, musei e gallerie, per le accademie e per gli altri alti consessi di cultura.

E infatti la materia relativa ai lavori interni ed esterni di archivio; dei versamenti, depositi e scarti di atti; dei rapporti con gli enti pubblici non statali e con i privati, che nella legislazione è posta come pietra in un edificio, nella attività dialettica e giurisprudenziale si anima di vita nuova, feconda di proposte e di risultati tecnici e giuridici di alto interesse. La fondamentale distinzione tra archivi di Stato e sezione di archivio di Stato costringe a riflettere su questa (che può sembrare una speciosa distinzione), rimandando dottrinarmente alla teoria delle persone giuridiche, e storicamente all'ordinamento costituzionale di tutti gli stati preunitari. L'accento ai rapporti fra Stato e archivi di enti pubblici non statali pone tutta una serie di problemi e di quesiti giuridici, di carattere generale e particolare che costituiscono perenne

palestra di studio e di eleganti dibattiti; con importanti riflessi sulla determinazione della natura giuridica degli atti da regione a regione da città a città, sulla base delle rispettive varietà storico-costituzionali, e di conseguenza sul carattere di demanialità o meno di quegli atti di archivio. Fondamentale a tale riguardo con riflessi prevedibili nella legislazione archivistica è la diversità costituzionale tra l'Italia centro-nord e l'Italia meridionale. Considerato che nel sistema delle autonomie del medioevo il *Regnum Siciliae* di fronte al dominato universale stava sullo stesso piano dei comuni urbani, lo Stato italiano erede di quelle situazioni storico-giuridiche e di quelle successive dello stato regionale preunitario, dovrebbe considerare atti di Stato, e quindi demaniali, quelli degli ordinamenti costituzionali dai Comuni al *Regnum Siciliae*, ai principati ed allo Stato della Chiesa, che in ordine di tempo lo precedono e lo preannunziano, e non gli atti delle città (*universitates*) del Regno siciliano le quali non avendo conseguito l'autonomia politica e quindi la figura giuridica di comune, le loro carte non interessano lo Stato se non per l'interesse storico che offrono. Ma lo Stato può senz'ombra di dubbio avanzare pretese di rivendica sugli atti delle curie giudiziarie (capitaniale, civile, di appello) di quelle *universitates* (anche se di origine feudale), nel caso in cui quegli atti si conservino ancora presso gli archivi di quelle città per non essere stati, a suo tempo, incamerati dagli uffici giudiziari preunitari. Abbiamo a tal proposito i precedenti degli atti della curia pretoriana di Palermo e della curia straticoziale di Messina; come anche di curie di città meno importanti della provincia di Catania depositati presso i rispettivi archivi di Stato. Senza parlare del



caso, non infrequente, di scoprire in quegli archivi comunali l'esistenza di atti notarili molto antichi ivi depositati in base agli antichi ordinamenti.

È in questi congressi di archivisti che la politica degli scarti ha raggiunto toni elevatissimi di cultura, si da dimostrare che le preoccupazioni che da quegli interventi emergono sono ormai al di sopra delle vecchie e grette concezioni archivistico-amministrative, come può desumersi dagli interventi al congresso di Firenze del Giordano, del Lombardo, del Loddo Canepa, dello Speranza il quale ultimo si rifà alle considerazioni interessantissime dell'inglese signor Collingridge, dimostrando quanto utili siano, in materia, gli scambi internazionali.

Ma ritornando al problema di fondo e perché fatti esperienti dalla dottrina e soprattutto dalla prassi più recente, sorprende non poco la constatazione che mentre lo Stato dopo il 1939 ha proceduto alla costituzione di numerose sezioni di archivio di Stato, mettendo a centro e a base della raccolta l'archivio storico del comune (ricordo la mia personale esperienza di Arezzo), occupandosi proprio nella legge del 1939 al titolo VI di tale materia, imponendo ai comuni maggiori l'obbligo di istituire separate sezioni di archivio per gli atti anteriori al 1870, riconosce implicitamente di non aver diritto all'incameramento di quegli archivi, facendo dipendere l'avocazione allo Stato (almeno quanto alla custodia), non già dalla loro natura di atti di Stato (trattandosi ad esempio di un antico Comune), ma da reiterata inadempienza agli obblighi di legge circa le garanzie di buona e ordinata conservazione. La legislazione attuale è ancora titubante in materia, sia perché ha dovuto tener conto di sentimentali ma non